DISCIPLINA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Art. 19

Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi

Alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione e' riconosciuto un credito d'imposta, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nel territorio nazionale.

Versione in vigore dal 11 dicembre 2016, non più in vigore dal 1 gennaio 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina del cinema e dell'audiovisivo
Estremi	Legge 14 novembre 2016, n. 220
Capo	III — Finanziamento e fiscalità
Sezione	II — Incentivi fiscali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-del-cinema-e-dell-audiovisivo/art-19-credito-d-imposta-per-l-attrazione-in-italia-di-investimenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it